

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Adeguamento dei contenuti del P.R.G. - Parte Strutturale, ai sensi dell'art. 263, comma 3, della L.R. 21/012/2015, n.1.

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 dell'11/04/2007, a seguito della sottoscrizione in data 06/04/2007 dell'accordo preliminare di copianificazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 7, della L.R. 11/2005, e a completamento dell'iter procedimentale previsto dalla stessa L.R. 11/2005, è stata approvata in via definitiva la variante di adeguamento al al P.U.T. e al P.T.C.P. del Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 12/02/2008 è stata approvata in via definitiva la variante di adeguamento della Parte Operativa del P.R.G. al fine di conformare la stessa agli indirizzi e contenuti della suddetta Parte Strutturale;
- con lo svolgimento della conferenza dei servizi di cui all'art. 8, comma 6, della L.R. 11/2005 e la ratifica del relativo verbale, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 28/02/2012, si è dato avvio al procedimento per la formazione della Variante Generale al Vigente P.R.G. – Parte strutturale come sopra approvato, procedimento tuttora in corso;
- in data 29/01/2015 è entrata in vigore la Legge Regionale 21/01/2015, n.1 “*Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate*”, con la quale sono state introdotte, tra l'altro, sostanziali innovazioni circa il contenuto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni e dettate norme specifiche ai fini dei relativi adeguamenti;
- in particolare:
  - l'art. 20 “*Definizione e componenti del Piano Regolatore Generale (PRG)*” al comma 5 stabilisce che “*La parte strutturale di cui all'art. 21, non può contenere previsioni e discipline di competenza della parte operativa di cui all'art. 22*”;
  - l'art. 263 “*Norme transitorie del PRG di cui alla legge regionale 31/1997 e legge regionale 11/2005*”, al comma 3 stabilisce che “*Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. 31/1997 e L.R. 11/2005, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui al presente TU, sono apportati, in attuazione dell'art. 20, comma 5, i conseguenti adeguamenti con atto del Comune, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente TU. Entro lo stesso termine le norme contenute nel PRG parte strutturale e parte operativa, che attengono a contenuti del regolamento comunale per l'attività edilizia di cui all'art. 111, comma 7, sono trasferite ai sensi dell'art. 20, comma 6, con atto del comune nello stesso regolamento. L'atto comunale di cui sopra e gli elaborati del PRG sono pubblicati con le stesse modalità di cui all'art. 30, comma 2. Decorso il termine di centoventi giorni di cui sopra, i contenuti del PRG sono comunque da ritenersi trasferiti alla parte operativa o al regolamento per l'attività edilizia, per quanto di rispettiva competenza*”;
- nella L.R. 1/2015 non sono previste norme transitorie relative a questi aspetti, né eccezioni per i PRG oggetto di varianti in corso;

- il termine di 120 giorni non è perentorio, ma è evidente che una trasposizione *ope legis* dei contenuti sarebbe poco gestibile quotidianamente dall'Ufficio preposto e probabilmente costituirebbe fonte di maggiore contenzioso con i privati e i tecnici;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il PRG – Parte Strutturale vigente del Comune di Deruta, come sopra approvato, è costituito dai seguenti elaborati:
  - **Relazione generale con i seguenti allegati:**
    - All.1 Esiti Conferenza di copianificazione;
    - All. 2 Quadro conoscitivo;
    - All. 3 Repertorio dei vincoli D.Lgs. 42, art. 2, degli insediamenti ed elementi di valore storico-culturale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 27/2000 e dei beni culturali sparsi nel territorio agricolo ai sensi dell'art. 33, c. 5, della L.R. 11/2005;
  - **Norme Tecniche di Attuazione;**
  - **Cartografia, in scala 1:10.000**, relativa all'intero territorio comunale ed articolata in:
    - Carta del “Sistema ambientale e paesaggistico”;
    - Carta del “Sistema insediativo” comprendente il sistema delle infrastrutture e delle funzioni territoriali ed urbanistiche esistenti e di progetto;
    - Carta del “Sistema del rischio”;
    - Carta del “Sistema infrastrutturale e reti tecnologiche”;
  - **Studio Geologico;**
  - **Microzonazione sismica delle aree da urbanizzare;**
  - **Studio idraulico;**
- Le “discipline e previsioni” che costituiscono i contenuti dei predetti elaborati del PRG - PS, risultano formulate secondo particolari criteri di dettaglio e ciò in ossequio agli indirizzi e prescrizioni della normativa vigente all'epoca della formazione ed approvazione dello strumento urbanistico;
- Per tale motivo i contenuti di alcuni elaborati risultano oggi non più rispondenti a quelli prescritti per la Parte Strutturale dall'art. 21 del T.U., ovvero, tali elaborati contengono discipline e previsioni che ai sensi dell'art. 22 del medesimo T.U. sono oggi di competenza della Parte Operativa;
- In particolare trattasi di discipline e previsioni che pur essendo già contenute nel PRG Parte Operativa, conformemente a quanto stabilito dalle nuove norme del T.U., si rinvengono anche negli elaborati della Parte Strutturale configurandosi pertanto come mera, ed oggi impropria, ripetizione;
- Tale circostanza si verifica con particolare riguardo all'elaborato cartografico avente per oggetto il “Sistema Insediativo – Tav. 02” oltreché alle N.T.A., dove, in queste ultime, diversi articoli disciplinano tematismi di esclusiva competenza della parte operativa;
- Più precisamente, la citata tavola 02 contiene previsioni di dettaglio con valore prescrittivo e di progetto oggi di esclusiva competenza della parte operativa, concernenti la perimetrazione, anche in ambito urbano, delle macroaree elementari e dei diversi tessuti ed ambiti mentre, contemporaneamente, le N.T.A. contengono oltre alla definizione di tali contenuti previsionali, anche la disciplina per la loro attuazione;

**ACCERTATO** pertanto che, il PRG – Parte Strutturale vigente del Comune di Deruta contiene previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG – Parte Operativa, circostanza questa che rende necessario provvedere agli adeguamenti prescritti dall’art. 263, comma 3, della L.R. 1/2015;

**ATTESO CHE:**

- Tarattasi di previsioni e della relativa disciplina, per altro, già contenute negli elaborati del PRG – Parte Operativa vigente;
- al fine di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 263, comma 3 primo periodo, della L.R. 1/2015, è sufficiente provvedere all’adeguamento della sola TAV 02 – “Sistema Insediativo” e delle NTA del PRG – PS previa eliminazione da tali elaborati delle previsioni e discipline corrispondenti ai contenuti di competenza della Parte Operativa e già disciplinati nella stessa che pertanto non necessita di essere a sua volta adeguata;

**VISTI** ed esaminati gli elaborati di cui sopra (Tav. 02 – “Sistema Insediativo” e NTA del PRG – PS) come adeguati su richiesta dell’Amministrazione Comunale dall’Ufficio Comunale Urbanistica Edilizia e dall’OSA Studio Associato già consulente del Comune per la redazione della variante generale al PRGS;

**RITENUTO** di dover provvedere alla approvazione degli elaborati suddetti ai sensi e per gli effetti dell’art. 263, comma 3, della L.R. 21/012/2015, n.1;

**VISTA** la Legge Regionale 21/01/2015 n° 1;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

Si sottopone al Consiglio Comunale, per l’adozione, la presente proposta di deliberazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 263, comma 3, primo periodo, della L.R. 21/012/2015, n.1, gli adeguamenti del PRG – Parte strutturale così come elaborati dall’Ufficio Comunale Urbanistica Edilizia e dall’OSA Studio Associato all’uopo incaricati;
- 2) di dare atto che gli adeguamenti di cui al punto 1), riguardano esclusivamente i seguenti elaborati del PRG – Parte Strutturale vigente:
  - TAV. 02 – “Sistema Insediativo”;
  - Norme Tecniche di Attuazione;
- 3) Di dare atto che la numerazione degli articoli che costituiscono le N.T.A. di cui sopra, viene mantenuta come nel testo originario al fine di facilitarne la lettura oltreché l’individuazione di quelli oggetto dell’adeguamento;
- 4) Di dare atto che tutte le previsioni del PRG parte strutturale corrispondenti ai contenuti del PRG parte operativa di cui all’art. 22 del TU, sono comunque da ritenersi trasferite alla parte operativa medesima ai sensi del richiamato art. 263;
- 5) Di dare atto che, nelle more dell’aggiornamento delle NTA nell’ambito del procedimento di variante generale del PRGS tutt’ora in corso, le discipline recate dalle NTA della parte strutturale non compatibili con le norme regionali vigenti, sono da considerare comunque disapplicate stante il carattere di prevalenza delle norme regionali medesime;

- 6) Di dare mandato all'Ufficio Segreteria di esperire il procedimento di pubblicazione di cui all'art. 30, comma 2, della medesima L.R. 1/2015;
- 7) Di dare mandato all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia di trasmettere copia del presente atto e gli elaborati come sopra adeguati alla Provincia di Perugia;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente con il seguente esito: voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti, oltre al Sindaco-Presidente, ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

**Ufficio Urbanistica ed Edilizia**  
**Il Responsabile**  
**Geom. Vairo Verbena**